

STATUTO

Associazione di Promozione Sociale (APS) AMICI DELLA SPIRALE

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Cts", acronimo di Codice del Terzo settore) e successive modifiche, una associazione di promozione sociale avente la seguente denominazione: **AMICI DELLA SPIRALE APS**, da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel **Comune di Milano, Via Gaetano Previati 33**.

L'associazione potrà istituire, su delibera dell'Organo di Amministrazione (in seguito denominato con l'acronimo O.A.), uffici e sedi operative altrove.

Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto.

L'associazione ha durata illimitata.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

Scopo dell'associazione è quello di promuovere e diffondere una cultura interdisciplinare opposta alla tendenza sempre più tecnologizzata e parcellizzata del mondo attuale. L'individuo di oggi si trova a gestire una realtà complessuale ricca di conflitti e di contraddizioni in cui anche la tecnologia non è più al servizio dell'uomo ma ne influenza e condiziona pensiero e scelte.

Ci sembra che solo coltivando le relazioni e le mediazioni sia possibile ritrovare la strada che rispetti la libertà e l'unicità dell'essere umano e che l'individuo vada sostenuto nella ricerca di capacità critiche e di spazi di libertà per sperimentare la ricerca personale. Queste condizioni possono accompagnare ognuno di noi nel difficile percorso di crescita, di adultità e di individuazione del proprio posto con sé e nel mondo che è unico per ciascun essere umano. E il nostro posto lo troviamo con la ricerca, il confronto e il dialogo; lo raggiungiamo attraverso le difficoltà nello sperimentare autonomie, all'interno della complessa rete di diritti e di doveri condivisi all'interno del vivere sociale (Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo).

L'associazione vuole dunque stimolare la gioia del pensiero attraverso percorsi formativi e culturali, a volte presenti e a volte assenti nelle nostre scuole, nei media e in quei luoghi che dovrebbero ricoprire un ruolo di crescita, organizzando attività di incontro tra i saperi e le creatività delle discipline artistiche e scientifiche.

Intendiamo promuovere spazi di confronto e dialogo per permettere alle persone di interrogarsi e trovare risposte, anche temporanee, in questo mondo complesso. Siamo convinti che in questi confronti e dialoghi tra arti e scienze ognuno possa cogliere spunti, riflessioni e dubbi che lo accompagnino nel divenire del proprio modo di essere adulto, partecipe e realizzato.

Auspichiamo che questi spazi d'incontro diventino un'opportunità in cui le persone sperimentino un'occasione concreta e attiva per ritornare ad essere protagonisti e non passivi fruitori.

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'**art. 5 comma 1, lettera i del Cts**.

In particolare l'associazione ha le seguenti finalità e scopi:

- a. Creare un luogo mentale, una rete di persone ed eventi, per rivitalizzare quel sapere scientifico e artistico che permette lo sviluppo dell'individuo e della società;
- b. Stimolare la gioia del pensiero, la consapevolezza della bellezza dell'arte, la sete di conoscenza;
- c. Stimolare il confronto d'idee, la discussione, il dialogo, la riflessione;
- d. Promuovere dibattiti tra i diversi linguaggi della scienza, della musica, della medicina, della letteratura, della pittura, dell'antropologia, della sociologia, della psicologia e di ogni altra disciplina, adottando molteplicità di linguaggi in ogni evento;
- e. Promuovere e organizzare eventi musicali, performances, dibattiti, libri, e ogni altro "prodotto" culturale che serva a dissetare la necessità di conoscenza, ad aumentare la consapevolezza, a restituire la voglia dell'indagine e della comprensione;
- f. Agire in modo che l'associazione diventi punto di riferimento e risorsa per il confronto tra coloro che nell'ambito pubblico e privato operano nel senso indicato ai punti precedenti.

Per la realizzazione dei propri scopi e nell'intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l'Associazione si attiverà mediante lo svolgimento di attività coerenti con la missione, tra le quali, a puro titolo esemplificativo, sono compresi:

- 1) attività di studio, di ricerca e di documentazione;
- 2) promozione di attività, dirette e indirette, volte all'organizzazione di riunioni, convegni, seminari;
- 3) comunicazione degli scopi dell'Associazione e delle sue iniziative attraverso i media, per mezzo di un eventuale sito web dell'Associazione, mediante newsletter, nonché con attività di ufficio stampa e pubbliche relazioni;
- 4) realizzazione e diffusione, in proprio o in collaborazione con terzi, di pubblicazioni, filmati e altri prodotti multimediali finalizzati allo stimolo del pensiero;
- 5) stipulazione di accordi e convenzioni con Enti ed istituzioni pubbliche e/o private per la promozione e l'esercizio delle sue attività;
- 6) collaborazione con associazioni ed istituzioni che ne facciano richiesta, purché queste abbiano finalità non a scopo di lucro e siano ritenute utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali;
- 7) raccolta fondi attraverso iniziative di autofinanziamento e/o ricerca fondi;
- 8) lo svolgimento delle attività consentite dall'ordinamento utili al fine di conseguire gli scopi associativi e finanziarne le attività.

Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati volontari. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati che non svolgono attività di volontariato, nei limiti previsti dalla attuale normativa. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. (v. art.16)

L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e alla partecipazione sociale e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa (v. art. 4).

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Cts, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'O.A. che ne documenterà il carattere secondario e strumentale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio (v. art. 8/p/q).

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi organizzata e continuativa, a norma dell'art. 7 del Cts, - anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico (v. art. 13).

ART. 3 **(Ammissione e numero degli associati)**

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità istituzionali, lo spirito e gli ideali e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'O.A. una domanda che dovrà contenere:

- a. l'indicazione del nome, cognome, professione, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- b. la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Gli enti partecipano attraverso il loro legale rappresentante o un socio espressamente delegato.

L'O.A. delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'O.A., nel libro degli associati (v. art.8/h/i). L'O.A. deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati (v. art.8/j). Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'O.A., chi l'ha proposta può entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte (v. art.7/f), se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5 del presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 **(Diritti e obblighi degli associati)**

I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.

La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso, di scioglimento dell'Ente o dell'associazione iscritta, o di perdita della qualità di associato.

Gli associati hanno il diritto di:

- a. partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi associativi;
- b. eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- c. essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- d. frequentare i locali dell'associazione;
- e. partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- f. concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- g. essere rimborsati dalle spese autorizzate dall'O.A. ed effettivamente sostenute e documentate;
- h. prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi (v. art.15/1/2).

Gli associati hanno l'obbligo di:

- a. rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- b. attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, per il conseguimento degli scopi statutari attraverso la propria attività gratuita e volontaria, senza fini di lucro, anche indiretto;

- c. versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
- d. rispettare le risoluzioni adottate dai suoi organi secondo le specifiche competenze previste dalle norme statutarie;
- e. rispettare le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene agli obblighi del presente Statuto, agli eventuali Regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali all'associazione, e nel caso di mancato versamento della quota associativa entro il termine previsto, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'O.A. (v.art.8/l/m). La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata per iscritto al socio con gli addebiti che gli vengono mossi. Il socio potrà, entro 30 giorni, presentare per iscritto al Presidente le proprie controdeduzioni su cui si pronuncerà l'Assemblea con delibera a voto segreto (v. art. 7).

L'associato può sempre recedere dall'associazione senza oneri. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'O.A., il quale dovrà adottare un'apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato (v. art 8/k). La dichiarazione di recesso ha effetto nel momento in cui la comunicazione perviene all'O.A., ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione. Il socio receduto o escluso non ha diritto alle restituzioni delle quote associative o di altre somme eventualmente versate all'associazione (v. art. 4).

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Organo di Amministrazione (O.A.);
- il Presidente;
- il Comitato Scientifico (di seguito C.S.): eventuale.

ART. 7 (Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto; può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione; può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. L'associato che non possa partecipare fisicamente all'assemblea può parteciparvi per via telematica purché sia possibile verificarne l'identità.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta o inviata con qualunque altro mezzo reso possibile dalle nuove tecnologie inclusa la posta elettronica, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno dieci (10) giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega o per via telematica tutti i soci.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio preventivo. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati o dalla maggioranza dei componenti l'O.A..

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- a. nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- b. approva il bilancio di esercizio, il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
- c. delibera sulla modalità, entità e termini di pagamento delle quote associative;
- d. delibera in merito alla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Cts, e conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti;
- e. delibera sulla esclusione degli associati;
- f. delibera, quando richiesto e in ultima istanza, sul rigetto delle domande di ammissione;
- g. delibera su tutte le questioni ad essa sottoposte da parte dell'O.A.;
- h. ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dall'O.A. per motivi di urgenza;
- i. approva eventuali regolamenti predisposti dall'O.A.;
- j. delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- k. delibera lo scioglimento;
- l. delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- m. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento dell'associazione e sull'eventuale trasformazione, fusione o scissione dell'associazione.

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente dell'O.A. o, in sua assenza, dal Vice-Presidente, e in assenza di entrambi, da altro membro dell'O.A. eletto dai presenti.

All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente. Il verbale è conservato presso la sede dell'associazione e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati più uno, in proprio o per delega, e in seconda convocazione, da svolgersi in un giorno diverso da quello fissato per la prima, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

I voti sono palesi tranne quando riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere a votazione segreta.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti ($\frac{3}{4}$) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti ($\frac{3}{4}$) degli associati.

ART. 8 **(Organo di Amministrazione)**

L'O.A. è l'organo di governo dell'associazione. Opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'O.A. tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- a. compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b. curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

- c. predisporre la relazione di missione sull'attività svolta, il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- d. predisporre il programma di attività e il rendiconto preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e. eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- f. formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea promuovendo e coordinando le attività e autorizzando la spesa;
- g. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- h. deliberare l'ammissione o il rigetto degli aspiranti soci;
- i. comunicare all'interessato la delibera di ammissione e annotarla nel libro degli associati;
- j. comunicare all'interessato entro 30 giorni la delibera di rigetto con le motivazioni;
- k. deliberare sulle richieste di recessione e comunicarne l'accettazione all'associato;
- l. deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- m. deliberare in merito all'esclusione degli associati e dar loro comunicazione con gli addebiti che gli vengono mossi;
- n. deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- o. deliberare il trasferimento della sede legale;
- p. determinare eventuali attività diverse, secondarie e strumentali;
- q. documentare il carattere secondario e strumentale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;
- r. stabilire preventivamente condizioni e limiti massimi di spesa da rimborsare ai volontari per l'attività prestata;
- s. nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra persone non componenti l'O.A. oppure anche tra i non soci;
- t. deliberare l'eventuale istituzione di un Comitato Scientifico ed eleggerne i componenti;
- u. ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza dell'O.A. adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- v. assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- w. istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni dell'O.A. e alle Assemblee;
- x. tenere i libri sociali;

L'O.A. è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 7, nominati dall'Assemblea per la durata di 5 anni e sono rieleggibili per un numero di mandati, della stessa durata, illimitato.

Gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'O.A. elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vicepresidente; si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo ($\frac{1}{3}$) dei componenti; è convocato, almeno sette (7) giorni prima della riunione, mediante comunicazione inviata tramite mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà avvenire due (2) giorni prima della data prevista per la riunione. È validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'O.A. sono assunte a maggioranza dei componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

I componenti possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni dell'O.A. per tre volte consecutive.

L'O.A. può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi ($\frac{2}{3}$) degli associati.

Eventuali sostituzioni dei componenti dell'O.A. effettuate attraverso cooptazione da parte dello stesso consiglio, devono essere convalidate dalla prima Assemblea utile. I componenti così nominati decadono con gli altri componenti.

Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'O.A. che deve essere rinnovato.

Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

Di ogni riunione dell'O.A. deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni dell'O.A..

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente e Vicepresidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente:

- a. è eletto dai componenti dell'O.A. al proprio interno, a maggioranza dei presenti.
- b. dura in carica quanto l'O.A. e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
- c. può essere rieletto.
- d. può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- e. ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- f. convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, dell'O.A. e dell'eventuale C.S.;
- g. in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza dell'O.A., sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'O.A., il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo O.A..

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. Partecipa di diritto, senza facoltà di voto a meno che rappresenti il Presidente, alle riunioni del Comitato Scientifico. In caso di cessazione dalla carica del Presidente per qualunque motivo convoca il Consiglio entro trenta giorni dalla notizia della cessazione dalla carica del Presidente ed esplica ad interim le sue mansioni sino alla nomina del nuovo Presidente.

ART. 10 (Comitato Scientifico)

Il C.S. è un organo consultivo e di appoggio all'O.A., con la funzione di fornire pareri e suggerimenti, fare proposte, indicare progetti, collaborare con l'O.A. nella programmazione delle attività e delle iniziative culturali per i prossimi anni, e di vigilare rispetto ai principi e ai campi di interesse che sono stati individuati come caratterizzanti e fondativi dall'Associazione.

È istituito con deliberazione dell'O.A. ed è composto da un minimo di cinque a un massimo di nove componenti. I membri del C.S. sono nominati dall'O.A. e sono scelti tra associati e non associati di comprovata competenza scientifica, artistica e culturale. La maggioranza dei componenti dovrà essere rappresentata per due terzi ($\frac{2}{3}$) dai soci fondatori.

Il Presidente partecipa di diritto al C.S. e lo presiede delegando eventualmente il vice Presidente a sostituirlo nonché a presiederlo con i medesimi poteri. Ad eccezione del Presidente dell'Associazione, il mandato dei componenti di tale organo ha la durata di tre anni e può essere rinnovato per un periodo della medesima durata.

La carica di membro del C.S. è incompatibile con quella di componente di altri organi della Associazione, fatte salve le diverse disposizioni statutarie relative al Presidente e al Vicepresidente dell'Associazione.

Il C.S. si riunisce almeno una volta l'anno con l'O.A. per discutere le priorità, le linee programmatiche e gli obiettivi strategici dell'Associazione ricevendo aggiornamenti circa l'andamento generale; stabilisce al suo interno le modalità del proprio

funzionamento e la periodicità delle proprie riunioni che non possono essere inferiori a 3 annuali oltre a quella con l'O.A.; può invitare alle proprie riunioni altri soci o non associati che ritiene funzionali all'argomento da dibattere, i quali, però, non hanno diritto di voto; delibera a maggioranza dei presenti in proprio o per delega.

ART. 11 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 12 (Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 13 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Cts.

ART. 14 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

L'associazione deve redigere la relazione di missione e il bilancio di esercizio annuale che sono predisposti dall'O.A., approvati dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositati presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'O.A. documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 15 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- a. libro degli associati, tenuto a cura dell'O.A.;
- b. registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- c. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'O.A.;
- d. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'O.A., tenuto a cura dello stesso organo;
- e. il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

I verbali dell'Assemblea e dell'O.A. devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni. Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità:

1. facendone richiesta scritta con un preavviso di almeno 30 giorni;
2. i libri associativi potranno essere consultati solo nella sede legale.

ART. 16 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari deve svolgersi in maniera conforme a finalità e scopi associativi e deve essere condivisa dall'O.A.; non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'O.A. o in un eventuale regolamento approvato dall'Assemblea: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Cts. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 17 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 18 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 19 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Cts e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto

Sig. Marco Rapattoni

Sig. Marco Maria Maiocchi

Sig. Decio Giulio Riccardo Carugati

Sig. Marco Maria Goglio

Sig.ra Luisella Imparato

Sig.ra Anna Maiocchi Fattore

Sig.ra Marzia Francesca Maria Biraghi

Milano, _____